

Messaggio 18056 del 25 luglio 1997

DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI

Oggetto:

CONTRIBUZIONE DA RISCATTO. EFFICACIA AI FINI PENSIONISTICI.

CON CIRCOLARE N.12 DEL 15 GENNAIO 1996, IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO STABILITO DALLA CORTE DI CASSAZIONE CON SENTENZA N.3667 DEL 1995, E' STATO PRECISATO CHE I CONTRIBUTI RISCATTATI A NORMA DEGLI ARTICOLI 50 E 51, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, RIGUARDANTI RISPETTIVAMENTE IL PERIODO DI CORSO LEGALE DI LAUREA, I PERIODI DI LAVORO PRESTATO FRA IL 1 LUGLIO 1920 E IL 31 AGOSTO 1950 CON RETRIBUZIONI SUPERIORI AI LIMITI DI LEGGE E I PERIODI DI LAVORO SUBORDINATO ALL'ESTERO, NONCHE' I CONTRIBUTI RISCATTATI PER PERIODI DI ASSENZA FACOLTATIVA DAL LAVORO PER GRAVIDANZA E PUERPERIO DAL 1 GENNAIO 1994 IN POI A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N.503, ESPLICANO I LORO EFFETTI GIURIDICI E PATRIMONIALI, AL PARI DI QUELLI RISCATTATI A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1962, N.1338, COME SE FOSSERO STATI TEMPESTIVAMENTE ACQUISITI ALLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL LAVORATORE.

DA PARTE DI ALCUNE STRUTTURE PERIFERICHE SONO STATI CHIESTI CHIARIMENTI IN ORDINE AI CRITERI DA SEGUIRE PER LA DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE PRESENTATE DA ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE CONTRIBUZIONE DETERMINANTE PER IL DIRITTO A PENSIONE, ACCREDITATA SU DOMANDA DI RISCATTO DI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA DOMANDA DI PENSIONE E DEFINITA IN BASE AI CRITERI VIGENTI ANTERIORMENTE ALL'EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE N.12.

AL RIGUARDO SI PRECISA CHE, TRATTANDOSI DI DOMANDE DI RISCATTO GIA' DEFINITE SECONDO I CRITERI PREVIGENTI ALLA DISCIPLINA ILLUSTRATA CON LA RICHIAMATA CIRCOLARE N. 12, DEBONO RITENERSI TUTTORA VALIDI I CRITERI ENUNCIATI A PROPOSITO DEI RISCATTI EFFETTUATI A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 AL PUNTO 4 DELLA CIRCOLARE N.53495PRS - N.329 C.V. DEL 5 MARZO 1973, SECONDO CUI IL RIESAME DELLE PRATICHE DI RISCATTO GIA' DEFINITE IN BASE AI CRITERI PREVIGENTI PUO' ESSERE EFFETTUATO SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI.

LA RICHIESTA DI RIESAME COMPORTA LA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE TENENDO CONTO, PER QUANTO RIGUARDA SIA LA DECORRENZA

CHE LA MISURA, DELLA CONTRIBUZIONE OGGETTO DI RISCATTO NELLA SUA COLLOCAZIONE TEMPORALE.

IL RECUPERO DEL MAGGIOR ONERE DI RISCATTO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO SUGLI ARRETRATI DI PENSIONE. COME GIA' RIBADITO CON LA CIRCOLARE N. 12 DEL 15 GENNAIO 1996, IL CAPITALE DI COPERTURA DELLE PREGRESSE QUOTE DI PENSIONE SI IDENTIFICA CON LE QUOTE DI PENSIONE CORRISPONDENTI AI PERIODI OGGETTO DI RISCATTO E, QUINDI, NON CON L'INTERA PENSIONE, SE NON NEI CASI IN CUI NON ESISTA ALTRA CONTRIBUZIONE OLTRE QUELLA OGGETTO DI RISCATTO.

PERTANTO LE EVENTUALI QUOTE DI PENSIONE CORRISPONDENTI A PERIODI DI CONTRIBUZIONE DIVERSI DA QUELLI OGGETTO DI RISCATTO DEVONO ESSERE CORRISPOSTE AGLI INTERESSATI.

IL DIRETTORE CENTRALE
CORVINO